

EPRnews

Responsabilità estesa del produttore nelle
filieri del packaging e del tessile

Extended Producer Responsibility for
packaging and textile products

le ultime novità in tema di normative e giurisprudenza

PPWR - Novità/Aggiornamenti

- **Aggiornamento Linee Guida e FAQ**
- Guidelines and FAQs Updates
- PFAS

PPWR - Focus per Paese

- **ITALIA | Facsimile CONAI per Dichiarazione di Conformità (DiCo)**
ITALY | Declaration of Conformity (DoC) Reference Template
- **ITALIA | La Commissione europea contesta la proposta italiana sugli imballaggi monouso compostabili**
ITALY | The European Commission Challenges the Italian Proposal on Single-use Compostable Packaging
- **BELGIO | Costituzione del Registro Nazionale dei Produttori di imballaggi**
BELGIUM | Establishment of the National Register of Packaging Producers
- **GERMANIA | Adeguamento alla normativa PPWR**
GERMANY | Alignment with the PPWR Regulation

IMBALLAGGI

- **FRANCIA | Rinvio il sistema di gestione per imballaggi professionali**
FRANCE | Management System for Professional Packaging Postponed
- **SVIZZERA | Revisione della legge sugli imballaggi**
SWITZERLAND | Revision of the Packaging Regulation

FOCUS - Tessile

ESPR: Quadro normativo per la gestione dei prodotti invenduti e focus decreto tessile in Italia

ESPR: Regulatory Framework for the Management of Deadstocks and focus on the textile regulation in Italy

PPWR - Novità/Aggiornamenti

Aggiornamento linee guida e FAQ

Il 5 giugno la Commissione Europea (CE) ha pubblicato le linee guida ufficiali del nuovo Regolamento 2025/40 (PPWR) e in agosto le nuove FAQ. Dal 12 agosto, quando entreranno ufficialmente in vigore i primi adempimenti, tutte le aziende identificate come fabbricanti dovranno **redigere una Dichiarazione di Conformità degli imballaggi**, la quale garantirà il rispetto dei limiti quantitativi sul contenuto di sostanze pericolose nell'imballaggio (**PFAS e metalli pesanti - art.5**) e, dove applicabile, il rispetto dei **requisiti qualitativi sul riutilizzo** (art.29). Consulta il [numero di giugno](#) per i dettagli tecnici relativi al rispetto dell'articolo 5 del PPWR e alla definizione di «fabbricante».

Nei numeri «**EPRNews**» dell'ultimo anno sono stati integrati degli approfondimenti in merito alle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento da qui ai prossimi anni.

PPWR - News/Updates

Guidelines and FAQs updates

On 5 June, the European Commission published the official guidelines of the new Regulation 2025/40 (PPWR) and in August the updated FAQs. From 12 August, when the first requirements will officially come into force, all companies identified as manufacturers will have to **draw up a Declaration of Conformity of packaging**, which will guarantee compliance with the limits on quantities of hazardous substances in the packaging (**PFAS and heavy metals - Article 5**) and, where applicable, compliance with the **quality requirements on reuse** (Article 29). See the [June issue](#) for technical details on complying with Article 5 of the PPWR and the “manufacturer” definition.

Each “**EPRNews**” over the past year has included in-depth coverage of the requirements set out in the new Regulation for the years ahead.

Per tutti i dettagli vi invitiamo dunque a consultare le ultime pubblicazioni, scaricabili tramite il nostro sito al seguente [link](#) e i documenti ufficiali della Commissione Europea ([PPWR](#), [Linee guida](#) e [FAQ](#)).

PFAS

Nel frattempo la CE è al lavoro in vista della pubblicazione di atti delegati ed esecutivi e di orientamenti per meglio interpretare il testo di Legge. Tra questi una novità riguarda i **PFAS**.

Una task force tecnica incaricata dalla CE ha infatti sviluppato un **testo di lavoro (ancora in bozza) per stabilire una metodologia armonizzata a livello UE per il campionamento e l'analisi delle sostanze polifluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi a contatto con gli alimenti**, fissando dei principi base quali:

- Applicare un risk-based approach, tenendo conto del tipo di materiale, della struttura della catena di fornitura e dei rischi di contaminazione.
- Non è necessario testare ogni singolo imballaggio. Qualora siano richiesti test, il campionamento dovrebbe essere effettuato, per quanto possibile, nelle fasi più a monte della catena di fornitura e tutte le attività di prova dovrebbero essere supportate da un'adeguata documentazione tecnica.
- I test dovrebbero essere effettuati ogni qualvolta si verifichino modifiche sostanziali nella composizione o nel processo produttivo, oppure quando siano disponibili nuovi dati scientifici (in modo analogo a quanto previsto dall'art. 15 - Dichiarazione di conformità del Regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali e oggetti di materia plastica a contatto con gli alimenti).
- Evitare l'uso intenzionale di PFAS in barriere funzionali, inchiostri, adesivi, rivestimenti e coadiuvanti.

For all the details, we invite you to consult the latest publications, which can be downloaded through our website at the following [link](#) and the official documents of the European Commission ([PPWR](#), [Guidelines](#) and [FAQs](#)).

PFAS

In the meantime, the European Commission is working on the publication of delegated and executive acts and guidelines to better interpret the text of the law. Among these, a novelty concerns **PFAS**.

A technical task force commissioned by the European Commission has in fact developed a **working text (still in draft) to establish a harmonized methodology at EU level for the sampling and analysis of polyfluoroalkyl substances (PFAS) in food contact packaging**, establishing basic principles such as:

- Apply a risk-based approach, taking into consideration the material type, the supply-chain structure, and the contamination risks.
- Not every single packaging item has to be tested. If testing is necessary, conduct sampling as far as possible in the supply-chain, and support all testing with appropriate technical documentation.
- Testing should be done whenever substantial changes in the composition or production occur or when new scientific data becomes available (similarly to what prescribed by Article 15 - Declaration of conformity of the Regulation 10/2011 - on plastic materials and articles intended to come into contact with food).
- Avoid intentional PFAS use in barriers, inks, adhesives, coatings, and processing aids.

ITALIA | Facsimile Dichiarazione di Conformità (DiCo)

Per supportare le imprese nell'applicazione delle nuove disposizioni del Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), CONAI ha pubblicato una toolbox che include la [nota informativa dedicata alla Dichiarazione di Conformità \(DiCo\)](#). Il documento fornisce indicazioni pratiche sulle responsabilità degli operatori economici, sui contenuti della dichiarazione e la documentazione tecnica necessaria a dimostrare la conformità degli imballaggi. Inoltre, è incluso un **facsimile di DiCo**.

Dal 12 agosto 2026, i fabbricanti dovranno predisporre dichiarazioni conformi allo schema previsto **dall'Allegato VIII del PPWR**, supportate da adeguata documentazione tecnica e da un efficace scambio di informazioni lungo tutta la filiera. Il documento invita a considerare che:

- la DiCo è un **documento dinamico** e il suo contenuto evolverà nel tempo con l'entrata in vigore dei diversi requisiti previsti dal PPWR;
- la conformità riguarda **l'intera unità di imballaggio**, quindi la valutazione deve considerare tutti i componenti dell'imballaggio (come bottiglia, tappo ed etichetta) e non i singoli elementi separatamente.

ITALY | Declaration of Conformity (DoC) Reference Template

To support companies in implementing the new requirements introduced by the European Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), CONAI has published a series of tools, including a [guidance note dedicated to the EU Declaration of Conformity \(DoC\)](#). The document provides practical guidance on the responsibilities of economic operators, the content of the declaration itself, and the technical documentation required to demonstrate packaging compliance. It also includes a **DoC template**.

Starting from 12 August 2026, manufacturers will be required to prepare declarations in accordance with the format set out in **Annex VIII of the PPWR**, supported by adequate technical documentation and an effective exchange of information throughout the supply chain. The guidance note highlights that:

- The DoC is a **living document**, and its content will evolve over time as additional PPWR requirements enter into force.
- Compliance applies to the **entire packaging unit**, so the assessment must consider all packaging components (such as bottle, cap, and label) rather than evaluating each element separately.

ITALIA | la Commissione europea contesta la proposta italiana sugli imballaggi monouso compostabili

La Commissione europea, lo scorso 6 luglio, ha formulato osservazioni alla proposta italiana di **modifica del Testo Unico Ambientale** con cui l'Italia intendeva consentire che alcune tipologie di imballaggi monouso in plastica, destinate a essere vietate dal PPWR a partire dal 2030, potessero continuare a essere immesse sul mercato nazionale purché biodegradabili e compostabili. La proposta si basava sulla possibilità prevista dal Regolamento (UE) 2025/40 di richiedere, in specifici casi, la compostabilità di determinati imballaggi, ritenendo che tale deroga potesse applicarsi anche ai formati interessati dalle restrizioni dell'Allegato V.

La Commissione ha tuttavia espresso un orientamento diverso, osservando che il PPWR consente di avvalersi di tale deroga solo agli Stati membri che avevano già introdotto un obbligo di compostabilità per tali imballaggi prima del 12 agosto 2026, mentre la proposta italiana ne prevede l'applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2030. Si richiede all'Italia di dimostrare che esistano adeguati sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti organici, e di chiarire come evitare problemi qualora tali imballaggi diventino rifiuti in altri Stati Membri che non dispongono delle stesse infrastrutture di gestione dei rifiuti. Oltretutto, la Commissione ha ricordato che la Direttiva (UE) 2019/904 (SUP) continua ad applicarsi anche agli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

Le osservazioni non equivalgono quindi a una bocciatura della proposta, per cui la norma potrebbe ancora essere approvata, ma si richiede al Governo italiano di chiarirne e riesaminarne la compatibilità con il diritto europeo.

BELGIO | Costituzione del Registro Nazionale dei Produttori di imballaggi

Il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) introduce l'obbligo, per tutti i produttori soggetti alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), di **registrarsi nel Registro Nazionale dei Produttori di imballaggio**. Attualmente non tutti gli Stati Membri hanno un Registro dei produttori di imballaggi operativo (è il caso ad esempio di Italia e Belgio). Tuttavia, proprio in Belgio è in corso di attivazione la piattaforma **EPriBEL che servirà da Registro**. Come previsto dalle disposizioni del PPWR, completata la registrazione i produttori otterranno l'approvazione dalle autorità competenti e un numero di registrazione ufficiale. Al momento, il sistema EPriBEL è ancora in **fase preparatoria**.

ITALY | European Commission challenges Italy's proposal on compostable single-use plastic packaging

On 6 July, the European Commission issued observations on Italy's **proposed amendment to the «Testo Unico Ambientale»**, under which certain categories of single-use plastic packaging, scheduled to be banned under the PPWR from 2030 onwards, would be allowed to remain on the Italian market provided they are biodegradable and compostable. The proposal is based on the possibility provided by Regulation (EU) 2025/40 for Member States to require certain packaging formats to be compostable in specific cases, with Italy arguing that this derogation should also apply to the packaging formats subject to the restrictions set out in Annex V.

The Commission, however, has taken a different view, noting that the PPWR allows Member States to rely on this derogation only where they had already introduced a compostability requirement for the relevant packaging before 12 August 2026, whereas the Italian proposal applies only from 1 January 2030. The Commission also calls on Italy to demonstrate the existence of adequate collection and treatment systems for organic waste, and to clarify how potential issues would be addressed if such packaging were to become waste in other Member States that do not have comparable composting infrastructure. Finally, it recalls that Directive (EU) 2019/904 on single-use plastics (SUP) continues to apply to biodegradable and compostable plastic packaging.

The Commission's observations do not amount to a formal rejection of the proposal, meaning that it could still be adopted. Nevertheless, they invite the Italian Government to reassess its compatibility with EU law and to provide further clarification on the issues raised.

BELGIUM | Establishment of the National Register of Packaging Producers

The European Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) introduces an obligation for all producers subject to Extended Producer Responsibility (EPR) to **register in the National Producers Register**. Currently, not all Member States have an operational Producer Register for packaging (as is the instances of Italy and Belgium). However, in Belgian territory, the **EPriBEL platform which will act as register for producers** is currently being set up. In accordance with the provisions of the PPWR, once registration is complete, producers will receive approval from the competent authorities along with an official registration number. At present, the EPriBEL system remains in its **preparatory phase**.

GERMANIA | Adeguamento alla normativa PPWR

A partire dal **12 agosto 2026**, il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) e la legge nazionale tedesca *Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz* (VerpackDG), che sostituisce l'attuale *Verpackungsgesetz*, entreranno in vigore contemporaneamente. Ciò avverrà **senza alcun periodo di transizione** e introdurrà modifiche sostanziali alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

Poiché la definizione legale di "produttore" cambierà a metà anno con il nuovo quadro normativo, le aziende che vendono sul mercato tedesco dovranno gestire l'anno fiscale e di rendicontazione 2026 suddividendolo in **due periodi distinti**. Il primo, dal 1° gennaio all'11 agosto, rimarrà disciplinato dalle regole attuali, mentre il secondo, dal 12 agosto al 31 dicembre, vedrà il passaggio al nuovo impianto PPWR/VerpackDG. Di conseguenza, i **report con le previsioni aggiornate sui volumi** dovranno essere inviati ai sistemi EPR **entro il 15 agosto 2026**.

In base alle suddette norme, gli obblighi di legge dipenderanno strettamente dal nuovo modello di catena di fornitura. Le aziende che commercializzano prodotti con il proprio marchio (o private label) saranno classificate come **fabbricanti e produttori**, assumendosi la piena responsabilità per l'**adesione ai sistemi EPR, la documentazione tecnica e le dichiarazioni di conformità**, a prescindere da chi abbia effettivamente confezionato la merce o prodotto l'imballaggio. Inoltre, a partire dal 12 agosto, qualsiasi azienda che vende i propri imballaggi e/o prodotti imballati ad un end-user tedesco, sia esso domestico che professionale, avrà l'onere degli adempimenti EPR, ovvero:

- Iscrizione al registro dei Produttori di imballaggi tedesco (Lucid - ZSVR).
- Iscrizione ad un sistema duale per la gestione degli imballaggi domestici e pagamento delle relative fatture.
- Se necessario, nomina di un Rappresentante Autorizzato.

FRANCIA | Rinvio il sistema di gestione per imballaggi professionali

La Francia ha nuovamente rinviato l'implementazione della filiera **Responsabilità Estesa del Produttore (REP) per gli imballaggi professionali**, il cui avvio era previsto per il 1° luglio 2026. Nonostante le notifiche di **Citeo Pro** riguardo all'imminente entrata in vigore del sistema, il Ministro delegato alla Transizione Ecologica, Mathieu Lefèvre, ha annunciato il 26 giugno il **rinvio a data da destinarsi del nuovo regime**. Secondo il Ministero, la decisione è motivata principalmente dall'identificazione poco chiara dei soggetti tenuti a contribuire alla filiera.

I tre enti autorizzati a gestire la nuova filiera REP per gli imballaggi professionali (Citeo Pro, Léko Pro e Twice) hanno ottenuto l'accreditamento ufficiale soltanto nel giugno 2026, pochi giorni prima della data prevista per l'avvio del sistema. Questo ulteriore rinvio rappresenta lo slittamento di una misura che, secondo quanto previsto dalla legge francese AGECE, avrebbe dovuto essere operativa già dal **1° gennaio 2025**.

GERMANY | Alignment with the PPWR Regulation

From **12 August 2026**, the new EU Packaging Regulation (PPWR) and Germany's updated national implementation law, the *Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz* (*VerpackDG*), which replaces the existing *Verpackungsgesetz*, will take effect simultaneously. This will happen **without any transition period** and introduce significant changes to Extended Producer Responsibility (EPR).

Because the legal definition of a "producer" shifts mid-year under this new legal structure, companies selling into Germany must treat the 2026 reporting calendar year as **two distinct periods**. 1 January to 11 August will remain under the current rules, and 12 August to 31 December will align with the PPWR/VerpackDG framework. **Adjusted quantity forecast reports** must therefore be submitted to EPR systems by **15 August 2026**.

Under these newly introduced rules, legal obligations depend strictly on the updated supply chain model. Companies marketing own-brand or private-label products are **classified as manufacturers and producers**, bearing full responsibility for **system participation, technical documentation, and declarations of conformity** regardless of who physically packaged the goods or created the packaging items. In addition, starting from 12 August, any company that sells its packaging/packaged products to a German end-user, whether domestic or professional, will have the burden of EPR obligations, namely:

- Register in the register of packaging manufacturers (Lucid - ZSVR).
- Enroll in a dual system for the management of household packaging and pay the related invoices.
- If necessary, appoint an Authorized Representative.

FRANCE | Management System for Professional Packaging Postponed

The French **Extended Producer Responsibility (EPR) scheme for professional packaging** has been postponed once again, despite preparations pointing to a planned launch on 1 July 2026. While **Citeo Pro** continued to communicate that the scheme would enter into force as scheduled, French Minister Delegate for Ecological Transition Mathieu Lefèvre announced on 26 June that **the implementation has been deferred indefinitely**. A new start date has not yet been determined. According to the Ministry, the decision was driven mainly by concerns regarding the fact that not all companies expected to contribute to the scheme have been clearly identified.

The three Producer Responsibility Organizations (PROs) approved for the new French professional packaging scheme (Citeo Pro, Léko Pro and Twice) received their official accreditation only in June 2026, just days before the intended launch date. This latest postponement represents another delay for a scheme that was originally expected, under France's AGECE Law, to become operational on **1 January 2025**.

SVIZZERA | Revisione della legge sugli imballaggi

Dal 1° gennaio 2030, analogamente a quanto previsto nell'UE con il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), la versione revisionata dell'Ordinanza svizzera sugli imballaggi (VerpV) imporrà un packaging progettato per la circolarità.

La VerpV svizzera richiede a distributori e produttori di garantire che gli imballaggi siano ottimizzati per la raccolta, il trattamento e il riciclo, senza comportare costi aggiuntivi o complicazioni tecniche. Ciò include l'integrazione della "massima quota possibile" di plastica riciclata. Il volume e la massa degli imballaggi devono essere ridotti al minimo garantendo al contempo sicurezza e igiene, ed evitando le sostanze che destano preoccupazione definite nell'Ordinanza svizzera sui prodotti chimici.

FOCUS - Tessile

Con la pubblicazione dei nuovi regolamenti attuativi relativi al Regolamento (UE) 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products Regulation - ESPR), la Commissione europea ha completato il quadro sulla gestione dei prodotti di consumo invenduti. Fin dalla sua entrata in vigore, il 19 luglio 2024, l'ESPR impone a tutti gli operatori economici l'obbligo di adottare misure per prevenire la distruzione dei beni invenduti. Le aziende devono quindi poter dimostrare le azioni intraprese per evitare la distruzione e giustificare eventuali eccezioni in caso di controlli da parte delle autorità competenti. Una novità riguarda il **divieto di distruzione dei prodotti tessili e delle calzature invenduti**. Dal 19 luglio 2026, le grandi imprese (≥ 250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni € e totale di bilancio > 43 milioni €) non possono più distruggere tali prodotti, mentre l'obbligo sarà esteso alle medie imprese dal 19 luglio 2030. Il **Regolamento Delegato (UE) 2026/296** individua le deroghe consentite, limitandole a circostanze eccezionali, quali esigenze di sicurezza, tutela dei diritti di proprietà intellettuale o impossibilità tecnica o giuridica di riutilizzare, riciclare o donare i prodotti. La Commissione ha inoltre adottato il **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2**, che definisce il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti invenduti. Le grandi imprese dovranno rendere pubblici, con cadenza annuale, dati che concernono le quantità di prodotti dismessi, le motivazioni della dismissione, la loro destinazione e le misure adottate per prevenire la distruzione.

ITALIA: Approvato il decreto sull'EPR per il settore tessile. Dopo un iter durato oltre due anni, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto che introduce il regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i prodotti tessili. Il provvedimento, atteso dal settore anche in vista del recepimento della disciplina europea, attribuisce ai produttori la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione del fine vita dei prodotti tessili, prevedendo l'istituzione di sistemi collettivi o individuali, meccanismi di eco-modulazione dei contributi, obblighi di tracciabilità e misure volte a favorire riutilizzo, riparazione e riciclo. Secondo quanto comunicato dal MASE, **il decreto dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2026.**

SWISS | Revision on the Packaging Regulation

Starting from 1 January 2030, similarly to the European Union with the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), Switzerland's revised Ordinance on Packaging (VerpV) will mandate that packaging be designed for circularity.

The Swiss VerpV requires retailers and manufacturers to ensure that packaging is optimized for collection, treatment, and recycling without increasing costs or technical complexities. This includes implementing the "highest possible proportion" of recycled plastic. Packaging volume and mass must be kept to a minimum while maintaining safety, hygiene, and avoiding substances of concern as defined in Switzerland's Chemicals Ordinance.

FOCUS - Textile

With the publication of the new implementing regulations concerning Regulation (EU) 2024/1781 (Ecodesign for Sustainable Products Regulation - ESPR), the European Commission has completed the framework for the management of unsold consumer products. Since its entry into force on 19 July 2024, the ESPR has imposed an obligation on all economic operators prevent the destruction of deadstock. Companies must be able to demonstrate the actions taken to avoid destruction and justify exceptions in case of inspections by local authorities. A new development is the **ban on the destruction of unsold textile products and footwear**. Starting from 19 July 2026, large enterprises (≥250 employees or annual turnover of > €50 million and balance sheet total of > €43 million) will no longer be allowed to destroy these products, while the obligation will be extended to medium-sized enterprises from 19 July 2030. **Delegated Regulation (EU) 2026/296** identifies the permitted exemptions, limiting them to exceptional circumstances such as safety requirements, protection of intellectual property rights, and the technical or legal impossibility of reusing, recycling, or donating the products. The Commission has also adopted **Implementing Regulation (EU) 2026/2**, which defines the format and procedures for communicating information regarding unsold products. Large enterprises will be required to make public, on an annual basis, data relating to the quantities of discarded products, the reasons for disposal, their destination, and the measures adopted to prevent destruction.

ITALY: Decree on textile EPR approved. After a process lasting more than two years, the Council of Ministers has definitively approved the decree that introduces the Extended Producer Responsibility (EPR) regime for textile products. The measure, awaited by the sector also in view of transposing the European rules, assigns producers the financial and organisational responsibility for end-of-life management of textile products, providing for the establishment of collective or individual systems, mechanisms for eco-modulation of contributions, traceability obligations and measures aimed at promoting reuse, repair and recycling. According to what MASE has communicated, **the decree should enter into force by the end of 2026.**

BDO | Servizi di EPR Compliance

Il team di fiscalità ambientale è a vostra disposizione per chiarimenti e offre servizi di assistenza per le seguenti tematiche:

- Risk Assessment riguardante il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR);
- gestione adempimenti imballaggi in Italia (CONAI);
- rimborso CONAI;
- adempimenti EPR per imballaggi a livello europeo;
- Plastic Tax.

BDO | Servizi per il tessile

Il team di fiscalità ambientale è a vostra disposizione per chiarimenti e offre i seguenti servizi di assistenza:

- monitoraggio dell'evoluzione normativa EPR;
 - analisi dei sistemi EPR attualmente operativi a livello europeo;
 - etichettatura ambientale del prodotto;
 - individuazione items e analisi per la gestione dei dati da dichiarare.
-

CONTATTI

BDO Tax S.r.l. Stp
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

tax.ambientale@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

L'EPR News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in merito alla Responsabilità Estesa del Produttore. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 3 agosto 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - EPR News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?
[Iscriviti alle nostre mailing list](#)

